

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2460

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, ARMANI, TRUZZI, BUCCIARELLI DUCCI, VETRONE, GERMANI, PREARO, DE MARZI FERNANDO, ZUGNO, MARENGHI, BIASUTTI, MARTINA MICHELE, FRANZO, BOLLA, SCHIAVON, DE LEONARDIS, BALDI, BABBI, PUCCI ERNESTO, BOIDI, SCHIRATTI, MONTE, BARDANZELLU, ANDREUCCI, GULLOTTI, CIBOTTO, BIAGIONI, CECCHERINI, RESTIVO, RADI, RUSSO SPENA, VICENTINI, COTELLESA, BIGNARDI, BUFFONE, SODANO, CANESTRARI, GRAZIOSI, BIANCHI FORTUNATO, BARONI, FORNALE, FERIOLI, AMADEI GIUSEPPE, RAMPA, VIALE, SCIOLIS, BOLOGNA, LATTANZIO, COLLESELLI, BORIN, FRANCESCHINI, BERRY, PATRINI, FUSARO, AMODIO, MATTARELLI GINO, GERBINO, TANTALO

Presentata il 9 settembre 1960

Modificazione di alcune norme del Codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel settore agricolo alcune norme del nuovo testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, costituiscono motivo di viva preoccupazione per gli inconvenienti a cui danno luogo.

Si presenta quindi urgente la necessità di emendare la legge per le ragioni che obiettivamente si espongono in riferimento ai singoli articoli:

ART. 10. — Trasporti eccezionali e veicoli eccezionali.

La norma prescrive che gli Enti proprietari della strada possono autorizzare:

a) il trasporto di *cose indivisibili che, per la dimensione od il peso, determinano una eccedenza rispetto ai limiti stabiliti negli articoli 32 e 33 del Codice stesso.*

Come è noto, per l'esercizio dell'attività agricola si impone spesso il trasporto su strada pubblica, talvolta anche per brevi tragitti, di cose assolutamente indivisibili quali: tronchi di piante, supporti di legno per la vite, tubi per irrigazione, scale, ecc., che per la loro lunghezza, quando vengono caricati, sporgono longitudinalmente dalla parte posteriore del veicolo oltre i tre decimi della lunghezza del veicolo stesso.

Pertanto in forza della richiamata norma l'utente del veicolo dovrebbe munirsi di volta in volta, della prescritta autorizzazione il che, ovviamente, costituisce un serio ostacolo tanto più che la domanda di autorizzazione deve essere presentata *almeno dieci giorni prima* della data in cui deve avvenire il trasporto. Ma oltre a ciò l'articolo 18 del regolamento di attuazione prescrive « che il veicolo autorizzato ad un trasporto eccezionale, fuori dei centri abitati, deve essere

scortato dagli agenti della polizia stradale mediante rimborso della relativa spesa ai Comandi ».

È intuitivo che l'applicazione di siffatta norma si presenta quanto mai difficoltosa oltre cagionare danno incalcolabile, di tempo e di denaro, all'azienda agricola.

Si ravvisa quindi indispensabile stabilire una norma di deroga nel senso di consentire che i trasporti di cose d'interesse agrario, strumentalmente indivisibili, che per le dimensioni ed il peso determinano un'eccedenza rispetto ai limiti stabiliti negli articoli 32 e 33, possono essere effettuati senza la autorizzazione sempreché il veicolo a cura dello stesso proprietario venga prudenzialmente presegnalato durante il percorso mediante scorta alla distanza di almeno cinquanta metri dal veicolo.

ART. 29, punto primo, lettera e)
Macchine agricole.

La norma contenuta nel punto e) dell'articolo 29 riguardante l'identificazione delle macchine agricole semoventi precisa che sono considerate *motoagricole* i veicoli destinati oltretché alla esecuzione dei lavori agricoli « al trasporto, per conto delle aziende agrarie, di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario ».

La parola *sostanza* è troppo limitativa in quanto in essa non si comprendono, ad esempio, il trasporto di: *calce, tegole, pali di legno, elementi prefabbricati per costruzioni di sovrastrutture rurali, vetri, tralicci e tubi di ferro, ecc.*, che sono materiali, invece, comunemente usati dai produttori agricoli perché indispensabili per la manutenzione dei manufatti e delle attrezzature delle aziende agrarie.

Pertanto si propone la modifica della norma sostituendo alla dizione « sostanze di uso agrario » quella di « cose d'interesse della azienda agricola ».

ART. 32. — *Sagoma limite.*

La norma prescrive che ogni veicolo, compreso il suo carico, deve potersi iscrivere in una sagoma di metri 2,50 di larghezza e di metri 4 di altezza dal piano stradale.

Per il carico di taluni prodotti agricoli, quali in specie il fieno, i covoni di grano, la canapa e simili, non può essere materialmente garantita l'osservanza rigorosa della misura della sagoma limite per lo stesso

naturale fenomeno di assestamento del carico che si determina lungo il percorso del veicolo.

Si tende pertanto necessario inserire nell'articolo 32 del Codice della strada una norma che autorizzi i prefetti durante determinati periodi stagionali, come la fienagione, la trebbiatura, la raccolta della canapa, delle bietole, ecc., di disporre, con proprie ordinanze, opportune deroghe all'osservanza della sagoma limite per i trasporti dei prodotti agricoli.

ART. 36. — *Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte.*

Il primo comma prescrive che i veicoli a trazione animale e le slitte, nei casi previsti dall'articolo 109, debbono essere muniti di una o due luci bianche, dirette in avanti, e rosse dirette all'indietro; posteriormente debbono essere muniti di uno o due dispositivi a luce riflessa rossa.

La norma suddetta, per i carri agricoli, sembra che possa essere modificata nel senso di prescrivere un solo fanale riflettente luce bianca diretta in avanti e luce rossa diretta all'indietro, da porsi sul lato sinistro del veicolo, dato che la sagoma del veicolo stesso risulta delimitata con l'applicazione dei due dispositivi a luce riflessa rossa, alla estremità della parte posteriore del carro.

ART. 37. — *Cerchioni delle ruote.*

In forza delle disposizioni del vecchio Codice della strada la larghezza minima dei cerchi, dei veicoli a trazione animale, era stabilita in 40 millimetri. Per cui moltissimi carri, già precedentemente immatricolati, non risultano avere i cerchi con la larghezza minima prescritta dal nuovo Codice della strada di centimetri cinque. Di guisa che gli utenti sarebbero costretti a sobbarcarsi notevoli oneri non soltanto per il cambio dei cerchi ma anche delle ruote. Va tenuto poi presente che anche la materiale sostituzione delle ruote, per esigenze tecniche, può essere effettuata soltanto in determinati periodi dell'anno per modo che si presenta molto problematica l'operazione anche di sostituzione dei cerchi in breve lasso di tempo.

Quindi è logico aggiungere alla norma dell'articolo 37 una disposizione di tolleranza nell'uso dei cerchi di veicoli aventi larghezza non inferiore ai 40 millimetri, almeno fino al 1° luglio 1964.

ART. 50. — *Pneumatici e sospensioni.*

Poiché per quanto concerne la prescrizione della sospensione elastica per i rimorchi agricoli sussistono incertezze nell'applicazione delle disposizioni in materia, si rende necessaria una norma che interpreti in modo autentico le vigenti disposizioni nel senso di chiarire che le sospensioni elastiche non sono prescritte per le macchine agricole, specificate nell'articolo 29 del Codice, ad eccezione per i rimorchi agricoli quando questi vengono attrezzati ed usati per il trasporto delle persone.

ART. 80. — *Patente di guida per autoveicoli e motoveicoli.*

In forza della norma portata da detto articolo i mutilati ed i minorati fisici, ancorché non sia necessario prescrivere adattamenti alla guida del veicolo, non possono ottenere la patente per la guida delle macchine agricole, carrelli e macchine operatrici, ai sensi dell'articolo 86, in quanto il rilascio della patente, ai predetti minorati e mutilati, è tassativamente limitato ai motocicli, alle motocarrozzette ed alle autovetture o a determinati tipi di esse.

Poiché è assurda una siffatta limitazione in quanto molti minorati fisici, sia per causa di guerra o di infortunio sul lavoro, si trovano nella possibilità di poter esplicare utile e proficuo lavoro alla guida delle macchine agricole, senza speciali accorgimenti od adattamenti, logicamente, occorre modificare il quarto comma dell'articolo 80, aggiungendo dopo l'ultima allinea le parole « *nonché alle macchine agricole semoventi* ».

ART. 117. — *Segnalazione di veicolo fermo.*

L'opportunità di non rendere obbligatoria ai veicoli a trazione animale, la segnalazione di veicolo fermo a mezzo di apposito triangolo, a luce riflessa rossa, è intuitiva. Superfluo appare aggiungere altre ragioni.

ART. 146. — comma 19°)
— *disposizioni transitorie.*

È noto che moltissimi conducenti di macchine agricole semoventi non hanno potuto ancora conseguire, entro il 1° luglio 1960, la patente di guida all'uopo prescritta, anche avendo da tempo presentata l'apposita domanda con le necessarie documentazioni, per il fatto che gli Ispettorati per la Motorizzazione Civile non hanno potuto provvedervi, per mancanza materiale di tempo e di personale.

Il comunicato, in proposito, diffuso dal Ministero dei trasporti, con il quale si è cercato di ovviare all'inconveniente, disponendo che i conducenti sprovvisti della regolare patente di guida possono guidare le macchine agricole, purché siano in possesso del noto *foglio rosa* non risolve la situazione, anzi l'aggrava, sotto il profilo economico, poiché in tale caso il conducente deve essere accompagnato da altra persona munita di patente di guida.

Per cui si ritiene utile rinviare il termine per il conseguimento della patente al 1° luglio 1961.

Si confida, per le fondate ragioni che suggeriscono di apportare al Codice della strada i proposti emendamenti, che la presente proposta di legge otterrà il suffragio favorevole della Camera.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli articoli 10, 29, 32, 36, 37, 80, 117 e 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393, sono modificati come segue:

ART. 10. (*Trasporti eccezionali e veicoli eccezionali*). — Dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

« Per il trasporto di cose d'interesse agrario, strumentalmente indivisibili, effettuato a mezzo dei veicoli a trazione animale oppure con macchine agricole di proprietà dello stesso titolare dell'azienda agraria, non si rende necessaria l'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada purché il veicolo, a cura dello stesso proprietario, venga presegnalato, durante il percorso, alla distanza di almeno cinquanta metri dal veicolo a mezzo della scorta di una persona ».

ART. 29. (*Macchine agricole*). — Alla lettera e) le parole « sostanze di uso agrario » sono sostituite dalle parole « cose d'interesse agrario ».

ART. 32. (*Sagoma limite*). — Dopo il sesto comma, è aggiunto il seguente:

« Il prefetto, durante lo svolgimento di taluni lavori stagionali agricoli, quali la fienagione, la trebbiatura dei cereali, la raccolta della canapa, delle bietole, ecc., per il trasporto dei relativi prodotti che non possono essere rigorosamente contenuti entro i limiti stabiliti dal presente articolo, può, con propria ordinanza, consentire temporanee deroghe alla norma ».

ART. 36. (*Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte*). — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti dall'articolo 109, primo comma, i veicoli a trazione e le slitte debbono essere muniti di un fanale, posto in posizione visibile sul lato sinistro dei veicoli, con luce bianca diretta in avanti e rossa diretta all'indietro; posteriormente debbono essere muniti di due dispositivi a luce riflessa rossa posti rispettivamente alle due estremità del veicolo ».

ART. 37. (*Cerchioni delle ruote*). — Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Per i veicoli a trazione animale di peso complessivo a pieno carico di 15 quintali, immatricolati prima dell'entrata in vigore della presente legge, è tollerata, fino al 1° luglio 1964, la larghezza dei cerchi in misura inferiore, ma non mai inferiore ai 40 millimetri ».

ART. 80. (*Patente di guida per autoveicoli e motoveicoli*). — Al quarto comma, ultima alinea, sono aggiunte le parole: « nonché alle macchine agricole semoventi ».

ART. 117. (*Segnalazione di veicolo fermo*). — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 116, fuori dai centri abitati, i veicoli, esclusi i veicoli a trazione animale, i motocicli, i ciclomotori ed i velocipedi, che debbano restare fermi sulla carreggiata, devono essere segnalati, in caso di nebbia o nel caso che il veicolo sia fermo in curva o nel tratto discentente di un dosso, ovvero di notte, quando sia difettosa l'efficienza delle luci posteriori di posizione ».

ART. 146. (*Disposizioni transitorie*). — Al terzultimo comma, le parole « Entro il 1° luglio 1960 » sono sostituite dalle seguenti « Entro il 1° luglio del 1961 ».

ART. 2.

La norma dell'articolo 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in relazione all'articolo 249 del regolamento di attuazione per quanto concerne le sospensioni elastiche, non è applicabile alle macchine agricole di cui all'articolo 29 del citato testo unico, ad eccezione soltanto dei rimorchi agricoli quando questi vengono attrezzati per il trasporto di persone.